

# Vademecum sugli scioperi

A cura del prof. Salvo Amato

## Salvaguardia dei servizi essenziali

Per prima cosa proviamo a vedere quali sono i cosiddetti servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. Dopo aver chiarito quali sono i servizi essenziali da garantire, possiamo valutare i diritti dei lavoratori.

Un servizio essenziale riguarda le operazioni di scrutini ed esami. In questi casi occorre garantire anche la presenza di personale ATA di supporto.

Altri servizi essenziali riguardano la conduzione di macchinari o di strumenti o servizi che altrimenti non possono rimanere abbandonati. Ad esempio cura del bestiame nelle aziende agrarie, smaltimento rifiuti speciali, conduzione caldaie... mansioni che riguardano il personale ATA.

Anche la conduzione del servizio mensa laddove è necessario va garantita dal personale scolastico.

L'eventuale assenza della totalità di tutti di collaboratori scolastici nei plessi è possibile solo dove non occorre garantire i servizi essenziali.

Non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività anti sindacale.

## Prima dello sciopero

**Il dirigente:** chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello

sciopero). Il dirigente può chiedere al dipendente l'eventuale intenzione allo sciopero. Nessuno può essere obbligato a fornire le proprie intenzioni sull'adesione o meno allo sciopero.

Deve prendere decisioni dopo aver letto le eventuali intenzioni e mandare comunicazione alle famiglie entro 5 giorni dalla data dello sciopero. Può eventualmente dichiarare chiusa la scuola se non è in grado di garantire alcun servizio.

**Il dipendente:** Può dichiarare se intende scioperare o meno. Se dichiara di scioperare ma poi si presenta a scuola può essere considerato comunque come in sciopero. Se cambia idea deve farlo prima che il dirigente prenda le opportune decisioni. Non deve dichiarare la propria intenzione neanche nella stessa giornata lavorativa.

## Il giorno dello sciopero

**Il dirigente:** NON può assolutamente sostituire i docenti in sciopero, egli può riformulare l'orario scolastico garantendo le sole ore di lezioni da parte dei docenti in servizio. Ad esempio se un docente ha due ore di matematica (4 e 5 ora) in una classe, egli può essere chiamato a svolgere quelle ore in altro orario per via della riformulazione del servizio ma non può effettuare ore in più per sostituire i colleghi assenti in sciopero.

Può organizzare il servizio chiedendo ai docenti che non scioperano di presentarsi la prima ora e rendersi disponibili a svolgere nelle classi previste le ore esatte che sono previste nel proprio orario di servizio.

**Il dipendente:** Il dipendente che entra nella prima ora o in ore successive alla prima non ha obbligo di comunicare la propria adesione allo sciopero, neanche nella stessa giornata in cui si svolge lo sciopero. L'istituzione considererà il dipendente in sciopero nel momento in cui non si presenta sul posto di lavoro nell'orario in cui dovrà prendere servizio.

Se il servizio scolastico è sospeso si presenta a scuola secondo le indicazioni date dal dirigente. Se è in giorno libero non è tenuto a dichiarare la propria

intenzione di sciopero nè essere chiamato in servizio in sostituzione dei colleghi che scioperano.

Nel caso in cui il plesso presso cui è in servizio sia chiuso per sciopero da parte del personale addetto all'apertura, il docente non può essere chiamato a firmare presso altro plesso che sia ubicato in altro comune. Del resto egli non potrebbe essere utilizzato per alcun tipo di servizio venendo a mancare le classi su cui lavora.

*Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali*

Professione Insegnante